TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorità Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto è stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale.

ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno o più severa.

2. Inoltre se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovrà essere superiore a sei mesi.

3. Quando la domanda di estradizione riguarda più reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'estradizione, se è concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potrà essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'estradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potrà essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare è superiore a sei mesi.

4. L'estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o imporranno l'inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.

ARTICOLO III

REATI FISCALI

In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione non può essere negata per il fatto che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non prevede in queste materie la stessa disciplina della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO IV

RIFIUTO DI ESTRADARE

L'estradizione non sarà concessa:

a. se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è stata giudicata dalla Autorità Giudiziaria della Parte richiesta;

b. se alla data del ricevimento della domanda, la pena o l'azione penale siano prescritte, secondo la legge di una delle Parti;

c. se per il reato che ha motivato la domanda nella Parte richiesta è stata concessa l'amnistia, sempre che il fatto ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;

d. se la persona richiesta è, è stata o sarà giudicata da un Tribunale straordinario nella parte richiedente;

e. se il fatto per il quale è chiesta è considerato dalla Parte richiesta come reato politico;

f. se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la persona richiesta sarà oggetto di azioni persecutorie o discriminatorie per motivi di razza, di religione, di sesso, di cittadinanza, di lingua, di opinione politica o di condizione personale o sociale, o se la situazione della suddetta persona corre il rischio di essere aggravata da uno dei suddetti elementi;

g. se per il fatto per il quale è stata chiesta, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa. La circostanza che tale procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta, non costituisce in se stesso motivo di rifiuto dell'estradizione.

h. se esistono fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali.

i. se la persona ricercata, al momento della commissione del reato, era minorenne secondo la legge della parte richiesta e la legge della parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minorenni un trattamento processuale o sostanziale diretto al reinserimento sociale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte richiesta.

j. se il fatto per il quale è richiesta costituisce, secondo la legge della parte richiesta un reato esclusivamente militare. A tal fine sono considerati reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

ARTICOLO V

PENA DI MORTE

1. In nessun caso sarà irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata.

2. Quando i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sarà irrogata e si applicherà in sua vece una pena detentiva o restrittiva della libertà personale prevista dallo stesso ordinamento.

3. Quando per i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione è stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.

ARTICOLO VI

RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione può essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare è cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l'estradizione.

2. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto per il quale è chiesta è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte.

3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovrà fornire elementi utili. La Parte richiesta comunicherà, al più presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.

ARTICOLO VII

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizioni o privazioni della libertà personale in esecuzione di una pena, né ad altre misure restrittive o privative della libertà personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:

a) La Parte richiesta vi consenta; o

b) La persona estradata, avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente.

2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona è estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell'art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione.

3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l'estradizione è stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione o privazione della libertà personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato è ammessa l'estradizione.

4. La persona consegnata non può essere riestradata ad un terso Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b).

5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona né stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta Parte.

ARTICOLO VIII

COMPUTO DEL PERIODO DI DETENZIONE

Il periodo di detenzione sofferto dall'estradato nel procedimento di estradizione nella Parte richiesta sarà computato nella pena da scontare nel territorio della Parte richiedente.

ARTICOLO IX

MODALITA' E LINGUE DELLE COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica.

2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta.

3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformità dell'autorità abilitata.

ARTICOLO X

DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA

1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia certificata del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza irrevocabile di condanna con indicazione della pena ancora da scontare.

2. Nei documenti presentati ai sensi del paragrafo 1. o in una relazione sommaria redatta ai fini della estradizione devono essere contenute le seguenti informazioni:

a) la descrizione precisa del fatto, la data e il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica;

b) gli elementi necessari per determinare l'identità, la nazionalità, la residenza della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia, e

c) se si tratta di persona condannata, la indicazione della pena ancora da scontare.

A tali documenti deve essere allegata una copia delle disposizioni della legge della Parte richiedente applicabili al fatto, come pure di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.

ARTICOLO XI

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiederà informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potrà essere prorogato.

ARTICOLO XII

ARRESTO PROVVISORIO

1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte può ordinare, su richiesta dell'altra Parte, l'arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della libertà personale.

2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che è stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale o che presenterà una domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l'indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l'identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio può essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.).

3. La parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte sull'esito della richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure restrittive della libertà professionale.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall'articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l'arresto provvisorio e le altre misure restrittive della libertà personale sono revocati. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, come pure l'estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO XIII

DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione. L'eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potrà effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della libertà sofferte dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

3. Il termine per la consegna è di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per un periodo delle medesima durata.
4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha più efficacia e la persona è messa in libertà. Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potrà rifiutarla.

ARTICOLO XIV

CONSEGNA RIMANDATA O TEMPORANEA

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza indugio sulla domanda di estradizione e far conoscere la propria decisione all'altra Parte. Nel caso in cui venga accolta la domanda di estradizione, la Parte richiesta può rimandare la consegna della persona fino a quando il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata.

2. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per permettere lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata temporaneamente è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente e restituita alla Parte richiesta entro il termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data dell'uscita dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno del territorio della medesima, è computata nella pena da scontare nella Parte richiesta.

3. La consegna della persona da estradare può essere ugualmente rimandata

a) quando, a causa di una documentata grave malattia, il trasferimento può mettere in serio pericolo la sua vita: o
b) quando motivi umanitari, determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano.

ARTICOLO XV

CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione è concessa, consegna, a dini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda, gli oggetti sui quali o attraverso i quali è stato commesso il reato, quelli che costituiscono il presso, il

prodotto o il profitto del reato, nonché quelli che comunque possono essere utilizzati come prova.

2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente sono consegnati anche se l'estradizione concessa non può aver luogo a causa della morte o della fuga della persona ricercata.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati al paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso in detta Parte ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che siano restituiti.

4. Sono salvaguardati i diritti della Parte richiesta o dei terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti alla Parte richiesta senza indugio alla fine del procedimento.

ARTICOLO XVI

TRANSITO

1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che è estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte, è autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti relativi al procedimento di estradizione e dei dati anagrafici degli agenti che accompagno la persona.

2. L'autorizzazione del transito può essere negata per gli stessi motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione in virtù del presente Trattato ovvero per ragioni di ordine pubblico.
3. Nel caso in cui si utilizzi la via aerea e non sia previsto l'atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte sul territorio della quale si volo. Tuttavia la Parte richiedente informa la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesta l'esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 1 dell'art. X. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti dui una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'art. XII e la Parte richiedente inoltre regolare domanda di transito.

ARTICOLO XVII

CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

Se una Parte e altri Stati chiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

ARTICOLO XVIII

SPESE

1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente.

2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO XIX

INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE

La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.

ARTICOLO XX

ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

1. La Parte richiesta potrà consegnare la persona della quale è stata chiesta l'estradizione senza promuovere il giudizio di estradizione previsto dal proprio ordinamento, quando sussistano le seguenti condizioni:

a) sia stata presentata una domanda di estradizione in conformità dell'articolo X;

b) sia ammessa l'estradizione, ai sensi dell'articolo II, per il fatto per il quale è stata chiesta l'estradizione;

c) che la persona richiesta, assistita da un avvocata abilitato, abbia dato il proprio espresso consenso ad essere estradata;

2. Il consenso, che è irrevocabile, dovrà essere prestato dinanzi all'autorità competente della Parte richiesta, dopo che questa ha informato la persona richiesta:

a) del carattere irrevocabile del suo consenso;

b) del suo diritto ad un procedimento formale di estradizione e delle garanzie relative;

c) del procedimento di estradizione semplificata.

Si darà atto dell'esistenza di tutti i requisiti precedentemente segnalati in un processo verbale, che sarà immediatamente ritrasmesso alla Parte richiedente.

3. La circostanza che la persona richiesta sia stata consegnata sulla base del procedimento semplificato di estradizione non comporta nessuna modifica dei diritti e delle garanzie previste dal procedimento formale di estradizione.

ARTICOLO XXI

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata illimitata.

4. Ciascuna delle Parti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DEL CILE